

Pieve di Soligo, 30.10.2020

Circolare n. 7

OGGETTO: DECRETO LEGGE N. 137 (DECRETO “RISTORI”) DEL 28/10/2020, PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL 28/10/2020 ED ENTRATO IN VIGORE IL 29/10/2020; ALTRE NOVITA’ DEL PERIODO.

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. in oggetto che, in particolare, fornisce sostegni economici alle attività recentemente (con DPCM 24/10/2020) soggette a chiusura od a restrizioni dell’orario di apertura; ne riportiamo le principali disposizioni:¹

Contributo a fondo perduto per le attività interessate dalle nuove misure restrittive	<p>Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle incluse nei codici ATECO riportati nell’“allegato 1” (consultabile alla fine della presente circolare)²; il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.³ Tale requisito non è necessario per i soggetti che hanno aperto la partita iva dal 01/01/2019. <u>Il nuovo contributo, a differenza di quello concesso dal DL 34/2020, viene concesso anche ai soggetti con ricavi o compensi 2019, superiori a € 5.000.000; tali soggetti devono comunque rientrare in una delle attività contraddistinte dai codici ATECO predetti.</u></p> <p>IMPORTANTE: <u>i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto⁴ previsto dal decreto-legge n. 34/2020 (cosiddetto “decreto rilancio”), riceveranno automaticamente il nuovo contributo, mediante l’accredito diretto sullo stesso conto corrente bancario sul quale fu erogato il precedente contributo, da parte dell’Agenzia delle Entrate.</u></p> <p><u>I soggetti che, invece, non avevano presentato a suo tempo la richiesta di contributo a fondo perduto in base al DL n. 34/2020, ai fini di ricevere il nuovo contributo, dovranno presentare una apposita istanza, utilizzando esclusivamente la procedura web e il modello già utilizzati per il precedente contributo⁵; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.</u></p> <p>L’ammontare del contributo viene così determinato:</p> <p>a) <u>Per i soggetti che avevano già fatto richiesta per il precedente contributo, l’importo viene calcolato applicando le percentuali (presenti, per ogni codice ATECO, nell’allegato1), all’importo del contributo già ricevuto a suo tempo (in base al DL 34); per i soggetti che hanno aperto la partita iva dal 01/01/2019, il contributo viene calcolato applicando le percentuali dell’allegato1, agli importi minimi di € 1.000 (per le persone fisiche) o € 2.000 (per gli altri soggetti).</u></p> <p>b) <u>Per i soggetti che NON avevano fatto richiesta in precedenza, il valore del contributo va calcolato in due passaggi:</u></p>	Art. 1
---	--	--------

¹ il testo integrale del Decreto è consultabile all’indirizzo:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-28&atto.codiceRedazionale=20G00166&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario

² si segnala che il decreto prevede che potranno essere individuati ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli riportati nell’Allegato 1, per i quali si potrà far richiesta del contributo, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal DPCM 24 ottobre 2020

³ per determinare correttamente gli importi da confrontare, si deve fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

⁴ si tratta del contributo già concesso con il DL di maggio, ai soggetti con ricavi inferiori a € 5.000.000, e che era pari al 20%/15%/10% della differenza di fatturato 2020/2019, con un minimo di € 1.000 (per le persone fisiche) o 2.000 (per gli altri soggetti)

⁵ la procedura si trova all’interno del portale “fatture e corrispettivi”, una volta effettuato l’accesso con le proprie credenziali

	<p>1) <u>applicare la percentuale del 20%/15% o 10%⁶ alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.</u></p> <p>2) <u>applicare all'importo come calcolato al punto 1, la percentuale (presente, per ogni codice ATECO, nell'allegato1).</u>⁷</p> <p>Per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 5.000.000, il contributo va calcolato come nel caso b, applicando la percentuale del 10%.</p> <p><u>In ogni caso il contributo non può essere superiore a € 150.000.</u></p> <p>Si segnala, infine, che il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.</p>	
Nuovo fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche	Viene istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche, a seguito delle misure derivanti dall'emergenza sanitaria. Tale fondo sarà destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. Verrà pubblicato un apposito provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che ne disporrà l'erogazione.	Art. 2
Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura	Sono riconosciuti, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.	Art. 7
Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura	Verrà emanato un decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'economia, con cui verranno definiti la platea dei beneficiari ed i criteri per usufruire dei benefici in oggetto.	
Proroga del credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda	Per le imprese che operano nei settori di cui ai codici ATECO riportati nell'allegato1, viene prorogato anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, il credito d'imposta sui canoni di locazione per immobili ad uso non abitativo e per affitto d'azienda.	Art. 8
	Come per i mesi già agevolati in precedenza, la condizione di accesso al credito d'imposta è quella del calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019; il credito d'imposta viene concesso anche ai soggetti con ricavi 2019 superiori a € 5.000.000.	
	Ricordiamo che:	
	<ul style="list-style-type: none"> • il credito d'imposta è pari al 60% del canone pagato (30% per affitto di azienda); • le imprese del settore turistico-ricettivo già godevano dell'estensione fino a dicembre del credito d'imposta (estensione introdotta dal DL "agosto"); tali aziende non potranno quindi cumulare i due crediti d'imposta per lo stesso periodo ottobre/dicembre. 	
Cancellazione della seconda rata IMU per il 2020	Il decreto dispone che non è dovuta la <u>seconda rata dell'imposta municipale propria</u> (IMU) per il 2020, riferita agli immobili, e relative pertinenze, in cui si esercitano le attività indicate nella tabella dell'allegato1, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.	Art. 9
Proroga del termine per la presentazione del modello 770	Il termine per la presentazione del modello 770/2020, relativo all'anno di imposta 2019, viene prorogato al <u>10 dicembre 2020</u> .	Art. 10
Sospensione dei versamenti dei	Ai datori di lavoro privati, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato1, vengono sospesi i termini relativi ai versamenti dei	Art. 13

⁶ **20%** per i soggetti con ricavi o compensi 2019, non superiori a € 400.000; **15%** per i soggetti con ricavi o compensi 2019, superiori a € 400.000 e non superiori a € 1.000.000; **10%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000

⁷ Esempio: un ristorante che nel periodo d'imposta 2019 ha avuto ricavi di € 700.000 (e quindi applicherà la percentuale del 15% in base al DL 34/2020) e ad aprile 2020 ha avuto un calo di fatturato di € 50.000 rispetto ad aprile 2019, considerando che la sua percentuale è pari al 200% (in base al codice ATECO dell'allegato predetto), beneficerà di un contributo pari a € 15.000 (€ 50.000 x 15% x 200%).

contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione per i dipendenti	contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti <u>per la competenza del mese di novembre 2020 (da versare entro il 16/12/2020)</u> . Il versamento di tali contributi dovrà essere effettuato <u>entro il termine del 16 marzo 2021</u> , in unica soluzione oppure fino ad un massimo di quattro rate mensili di uguale importo, la prima da versare entro il 16/03/2021.	
Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura	Per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, viene riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail), per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a <u>novembre 2020</u> . L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. Il medesimo esonero viene riconosciuto anche agli lap (imprenditori agricoli professionali), ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020. Resta ferma per l'esonero l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. <u>L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020</u> . Per i contribuenti iscritti alla «Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» l'esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.	Art. 16
Indennità a favore dei lavoratori del settore sportivo	Viene riconosciuta per il mese di novembre 2020, ed erogata dalla società "Sport e Salute S.p.A.", <u>un'indennità pari a € 800 in favore dei lavoratori impiegati</u> , con rapporti di collaborazione, presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Sono esclusi dall'indennità i lavoratori che conseguano, tra altri, redditi di lavoro autonomo, di lavoro dipendente, pensioni, reddito di cittadinanza e di emergenza. Le domande degli interessati, assieme ad una autocertificazione con cui si attesta il possesso dei requisiti predetti, vanno presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica https://www.sportesalute.eu/ I soggetti che hanno già percepito l'indennità, disposta dal DI 18/2020, relativamente ai mesi di marzo, aprile, maggio o giugno e per i quali persistano i requisiti, non dovranno inoltrare la domanda in quanto l'indennità relativa a novembre verrà loro liquidata direttamente dalla "Sport e Salute S.p.A."	Art. 17

ALTRE NOVITA'

Split payment: elenchi 2021	Sono stati pubblicati gli elenchi 2021, relativi alle amministrazioni pubbliche nonché agli altri soggetti compresi nell'obbligo, verso i quali dovranno essere emesse le fatture con il meccanismo dello split payment. Gli elenchi possono essere consultati a questo indirizzo: https://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/#testata
Detrazione dell'iva sulle fatture per traffico telefonico prepagato	L'Agenzia Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 69/2020 del 22/10/2020 con la quale, rispondendo ad un interpello, acconsente alla detrazione (<u>sempre nei limiti disposti dalla normativa fiscale</u>) dell'iva esposta nelle fatture emesse da un operatore telefonico ad un soggetto passivo (impresa o professionista) che sia l'utilizzatore del traffico telefonico.

Fattura elettronica verso enti pubblici; pubblicazione delle cause di scarto della fattura da parte dell'ente pubblico	<p>E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 22/10/2020 il decreto con cui vengono individuate le cause che consentono alle amministrazioni pubbliche che sono destinatarie delle fatture elettroniche, di rifiutare i documenti, nonché le modalità attraverso le quali comunicare tale rifiuto al cedente o prestatore.</p> <p>La causa di rifiuto della fattura deve essere ricompresa fra queste:</p> <ul style="list-style-type: none">- fattura elettronica riferita ad un'operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;- omessa od errata indicazione del <u>Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP)</u>;- omessa o errata indicazione del <u>codice di repertorio</u>, richiesto per le fatture riguardanti dispositivi medici acquistati dalle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale;- omessa o errata indicazione del <u>codice AIC</u> e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura, qualora siano poste in essere cessioni di prodotti farmaceutici verso il S.S.N.;- omessa o errata indicazione del numero e della data della <u>determinazione dirigenziale d'impegno di spesa</u> per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali. <p>L'ente che rifiuterà la fattura, comunicherà all'emittente la causa di rifiuto attraverso il sistema delle notifiche.</p> <p>Le nuove disposizioni entrano in vigore il 06/11/2020.</p>
--	---

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza

ALLEGATO 1

Codice ATECO	%
493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventu'	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052 - Attivita' di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011-Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012-Attivita' di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030-Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042-Ristorazione ambulante	200,00%
561050-Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100-Catering per eventi, banqueting	200,00%
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300 - Attivita' di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400-Attivita' di proiezione cinematografica	200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attivita' di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%

799020 - Attivita' delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%	
+-----+-----+-----+		
823000-Organizzazione di convegni e fiere	200,00%	
+-----+-----+-----+		
855209 - Altra formazione culturale	200,00%	
+-----+-----+-----+		
900101 - Attivita' nel campo della recitazione	200,00%	
+-----+-----+-----+		
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200,00%	
+-----+-----+-----+		
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%	
+-----+-----+-----+		
900209 - Altre attivita' di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%	
+-----+-----+-----+		
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%	
+-----+-----+-----+		
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%	
+-----+-----+-----+		
920009 - Altre attivita' connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200,00%	
+-----+-----+-----+		
931110-Gestione di stadi	200,00%	
+-----+-----+-----+		
931120-Gestione di piscine	200,00%	
+-----+-----+-----+		
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%	
+-----+-----+-----+		
931190-Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%	
+-----+-----+-----+		
931200-Attivita' di club sportivi	200,00%	
+-----+-----+-----+		
931300-Gestione di palestre	200,00%	
+-----+-----+-----+		
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%	
+-----+-----+-----+		
931999-Altre attivita' sportive nca	200,00%	
+-----+-----+-----+		
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%	
+-----+-----+-----+		
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400,00%	
+-----+-----+-----+		
932930-Sale giochi e biliardi	200,00%	
+-----+-----+-----+		
932990-Altre attivita' di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%	
+-----+-----+-----+		
949920 - Attivita' di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%	
+-----+-----+-----+		
949990 - Attivita' di altre organizzazioni associative nca	200,00%	
+-----+-----+-----+		
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200,00%	
+-----+-----+-----+		
960420-Stabilimenti termali	200,00%	
+-----+-----+-----+		
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%	
+-----+-----+-----+		